

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poliomielitici poveri e dei discinetici e lussati congeniti dell'anca, si sono sempre rilevate inadeguate alle necessità, tant'è che al 31 dicembre 1965 la situazione passiva sulle rispettive gestioni ammontava alle seguenti cifre:

- 1) cura e ricovero di infermi poliomielitici, lire 11.550.444.349;
- 2) cura e ricovero di discinetici lire 440 milioni;
- 3) cura e ricovero di lussati congeniti dell'anca, lire 400 milioni;

4) differenze per rette ospedaliere, lire 160 milioni.

Il Ministero della sanità di intesa con quello del tesoro ha predisposto un piano di rateizzazione dei predetti debiti, ai quali si provvede mediante assegnazioni straordinarie, accantonate sul fondo speciale del Ministero del tesoro, per l'anno 1965, al capitolo n. 3523.

Pertanto, vengono stanziati lire 2 miliardi e lire 200 milioni a parziale sistemazione delle passività relative, rispettivamente, alla gestione del ricovero e cura dei poliomielitici poveri e dei lussati congeniti dell'anca.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.